



### I.S.I.S.S. "L. EINAUDI – R. MOLARI"

Sede Molari: Via F. Orsini, 19 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN)  
Sede Einaudi: Via E. Mattei, 8 - 47922 - Viserba di Rimini (RN)  
Tel. Molari 0541-624658/625051 - Tel. Einaudi 0541-736168  
C.F. 91161340400 - Cod. Min. RNIS 006001  
E-mail: [RNIS006001@istruzione.it](mailto:RNIS006001@istruzione.it)  
PEC: [RNIS006001@pec.istruzione.it](mailto:RNIS006001@pec.istruzione.it)  
Codice Unico Ufficio: UF92XH



## TITOLO 3: REGOLAMENTO DISCIPLINARE: NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E PROVVEDIMENTI

### Art. 1 - Permanenza e Norme di comportamento

1. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale e dei compagni; è da considerarsi irrispettoso anche utilizzare un abbigliamento inadeguato, che riporti scritte o disegni offensivi o/e che mostri in modo ostentato biancheria e/o lasci scoperte parti intime, ledendo in tal modo la dignità dell'Istituzione Scolastica, luogo educativo in cui le libertà dei singoli devono trovare un limite nella libertà degli altri.
2. Saranno severamente puniti tutti gli atti di violenza e/o di lesione della dignità personale che dovessero verificarsi sia all'interno della scuola che fuori, con segnalazione alle autorità competenti per le infrazioni più gravi.
3. Per gli alunni vige il divieto di utilizzare il cellulare o i dispositivi elettronici di collegamento alla rete in classe e all'interno dell'istituto, ad eccezione di particolari esigenze didattiche autorizzate dai docenti, pertanto tali dispositivi dovranno essere riposti negli appositi raccoglitori predisposti nelle aule per tutta la mattinata. Gli studenti che venissero sorpresi in classe o all'interno dell'Istituto ad usare il telefono cellulare o con il telefono cellulare acceso, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina, subiranno la requisizione temporanea del dispositivo (la prima volta fino al termine delle attività didattiche quotidiane, le volte successive fino alla consegna ad un genitore), che sarà depositato e custodito nella cassaforte dell'Istituto. La si card verrà invece immediatamente consegnata allo studente.
4. Ai sensi della Circolare Ministeriale del 15 marzo 2007 l'uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica sono considerate mancanze disciplinari gravi e sanzionate ai sensi del presente Regolamento, nonché avere un risvolto sia penale che civile, come previsto dagli artt. 615, 617 C.P. e 167 D.lgs. 196/2003. All'interno di tutti i locali della scuola, sono vietate le riprese audio-video di persone e ambienti, salvo autorizzazione del docente da rilasciarsi in funzione del momento scolastico e delle attività didattiche svolte. Eventuali fotografie o riprese fatte con i telefoni, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. È in ogni caso sempre vietata la divulgazione (anche via web o social network) di immagini e filmati di persone ritratte nei locali scolastici o in occasione di attività scolastiche (D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy aggiornato con il D.lgs. 101/2018). Eventuali pubblicazioni sul web di materiale audio e video realizzato nei locali della scuola e nelle pertinenze dell'istituto costituiscono violazione del Regolamento e gli autori saranno sanzionati; si ricorda inoltre che da tali comportamenti possono derivare azioni civili e penali che la scuola e i soggetti ripresi potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni, che delle pubblicazioni.
5. Le inadempienze di cui sopra e quelle di cui agli art. precedenti sono considerate violazioni del contratto formativo pertanto saranno prese in considerazione dal consiglio di classe che potrà non far partecipare lo studente a particolare attività organizzate dalla scuola anche in orario extra scolastico, (uscite, viaggi di istruzione, attività sportive, ecc...). Inoltre nel rispetto della normativa vigente, in sede di scrutinio finale il comportamento sarà tenuto nella dovuta considerazione in merito alla valutazione e alla condotta da attribuire. Agli studenti è inoltre richiesto che:
  - a) durante le ore di lezione da ciascuna aula possa uscire, in caso di effettiva necessità, un solo alunno il cui rientro è condizione necessaria ed imprescindibile per un'eventuale successiva uscita di altro alunno. Potranno essere concesse deroghe a tale prassi, esclusivamente in casi di particolari esigenze, che presentino il carattere dell'urgenza. L'assenza temporanea, con riguardo a normali stati di necessità, deve comunque avere durata limitata, sia nel reciproco rispetto tra alunni sia nel rispetto dell'assolvimento del dovere scolastico;

b) durante il cambio degli insegnanti (che dovrà avvenire con la necessaria rapidità) gli studenti non devono disturbare le lezioni in corso e non devono uscire nei corridoi;

c) durante l'intervallo venga assicurato un comportamento corretto e dignitoso. Il Dirigente Scolastico potrà disporre eventuali presenze nei piani per ragioni di vigilanza e sicurezza;

d) è, in qualunque momento, vietato agli studenti uscire dalle pertinenze della scuola senza apposita autorizzazione. È altresì vietato l'utilizzo del computer di classe, previa autorizzazione dell'insegnante;

e) è fatto assoluto divieto di fumare in qualsivoglia locale della scuola e nelle sue pertinenze, come regolamentato nell'Allegato "Regolamento sul divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell'ISS Einaudi Molari". Regolamento divieto di fumo

6. Gli studenti sono tenuti ad avere il massimo rispetto per i locali, gli arredi e le attrezzature anche assumendo comportamenti che facilitino la pulizia dei locali e la conservazione di arredi e strutture.

I responsabili di danneggiamenti alle strutture, agli arredi e alle attrezzature saranno chiamati a risponderne sotto l'aspetto civile e penale con il risarcimento del danno e con provvedimento disciplinare.

Qualora gli autori dei danneggiamenti non possano essere individuati, ma sia possibile accertare con sicurezza la responsabilità della classe, il risarcimento sarà richiesto agli studenti presenti. Al termine dell'anno scolastico i singoli allievi responsabili o l'intera classe possono essere chiamati a svolgere lavori sociali, quali la pulizia dei locali e degli arredi, a riparazione dei danni arrecati nel corso dell'anno.

Ai docenti in orario, per le funzioni educative che rivestono, spetta il compito di intervenire al fine di contribuire alla buona conservazione delle strutture e attrezzature dell'Istituto.

## **Art. 2 - Diritti degli studenti**

1. In base all'art. 2 del DPR 249/1998, lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. Docenti, famiglie e studenti, riconoscono, seppure con pari dignità, la diversità dei ruoli, per assicurare alla scuola lo sviluppo del progetto educativo di formazione della personalità dell'adolescente.

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente;

c) assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

d) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- e) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- f) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- g) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

### **Art. 3 - Doveri degli studenti**

1. In base all'art. 23 del DPR 249/1998, lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4 - Mancanze disciplinari e sanzioni**

1. La definizione delle mancanze e delle violazioni disciplinari, delle sanzioni, degli organi competenti e delle procedure di applicazione delle sanzioni stesse derivano dalle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.6.1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti", e dalle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007, n. 235, che stabiliscono:
  - a) All'interno dell'Istituto ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e di rispetto delle regole da parte del personale della scuola e a qualunque titolo sia presente nei locali dell'Istituto stesso.
  - b) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
  - c) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. È esclusa la possibilità che l'infrazione disciplinare e la conseguente sanzione, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto; contribuisce invece alla valutazione del comportamento secondo il D.P.R. n. 122 del 22.6.2009. La valutazione insufficiente del comportamento implica la non ammissione all'Esame di Stato o all'anno successivo.
  - d) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
  - e) Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente, e per lui alla famiglia, è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

f) La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

L'applicazione della sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente, e quindi dei genitori, in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

g) Il trasferimento ad altra scuola non pone termine a un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla naturale conclusione. Gli atti conclusivi del procedimento saranno trasmessi alla nuova scuola dello studente trasferitosi.

h) Le sanzioni disciplinari si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

1. all'interno della sede scolastica (locali e area cortili zia), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
2. durante le attività integrative deliberate dagli Organi Collegiali svolte anche in luoghi esterni: viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc.;
3. in particolari situazioni e/o momenti che, pur essendo al di fuori della sede scolastica e della pura attività didattica, siano riconducibili alla vita scolastica.

### TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Nell'ambito della previsione generale del presente Regolamento, si individuano i comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari, le sanzioni corrispondenti (in ordine crescente di severità, da A a D) e gli organi competenti ad irrogarle.

I principi ispiratori di tale Regolamento mirano al raggiungimento di obiettivi finalizzati a trasferire alle studentesse e agli studenti comportamenti e conoscenze piene di forte senso.

**Tab. 1: Infrazioni disciplinari di I livello (lievi)**

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<b>Frequenza scolastica e impegno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenze ingiustificate</li> <li>• Ritardi e uscite anticipate non documentate</li> <li>• Ritardo al rientro dall'intervallo o dal cambio di ora</li> <li>• Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi</li> <li>• Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni</li> <li>• Dimenticanza del materiale scolastico e/o mancato svolgimento dei compiti assegnati</li> </ul>	SANZIONE A): Nota	Docente in servizio
<b>Rispetto degli altri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbamento dell'attività didattica in classe con interventi inopportuni o interruzioni</li> <li>• Consumo di cibi o bevande durante le lezioni</li> <li>• Disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora</li> <li>• Scorrettezze nei confronti di altri studenti</li> <li>• Uso dell'ascensore senza autorizzazione</li> </ul>		Docente in servizio
<b>Rispetto delle norme di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazione colposa dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati</li> <li>• Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio</li> </ul>		

<b>Rispetto delle strutture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata cura della classe e degli ambienti scolastici</li> <li>• Danneggiamento colposo delle attrezzature di laboratorio</li> </ul>		Dirigente Scolastico
---------------------------------	---	--	----------------------

**Tab. 2: Infrazioni disciplinari di II livello (gravi)**

<b>DOVERI</b>	<b>INFRAZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<b>Frequenza scolastica e impegno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripetute assenze</li> <li>• Reiterazione delle infrazioni di cui alla prima riga della tabella precedente</li> </ul>	SANZIONE A): Nota	Insegnante in orario/ Coordinatore di classe
<b>Rispetto degli altri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grave e/o ripetuto turbamento dell'attività didattica in classe</li> <li>• Schiamazzi e forte disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora</li> <li>• Rifiuto di consegnare il cellulare quando richiesto dal docente</li> <li>• Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo e ausiliario o di terzi che si trovino all'interno della scuola</li> </ul>	SANZIONE B): Sospensione da 1 a 15 giorni e risarcimento del danno	Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso ripetuto di cellulari o dispositivi di collegamento alla rete nel corso della lezione</li> <li>• Comportamento offensivo nei confronti di altri studenti</li> <li>• Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione.</li> <li>• Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui</li> <li>• Danneggiamento dei beni di altri studenti</li> </ul>		
<b>Rispetto delle norme di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto delle norme di sicurezza</li> <li>• Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo</li> <li>• Favoreggiamento all'ingresso di estranei nell'edificio scolastico</li> </ul>		
<b>Rispetto delle strutture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture della scuola</li> <li>• Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici</li> <li>• Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca</li> </ul>		
--	---	--	--

**Tab. 3: Infrazioni disciplinari di III livello (gravissime)**

<b>DOVERI</b>	<b>INFRAZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<b>Frequenza scolastica e impegno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsificazione della firma o di documenti ufficiali</li> <li>• Uscita da scuola senza autorizzazione</li> <li>• alterazione dei risultati scolastici</li> </ul>	SANZIONE B): Sospensione da 1 a 15 giorni e risarcimento del danno	Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti
<b>Rispetto degli altri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricorso alla violenza anche privata, con pericolo per l'incolumità altrui</li> <li>• Minaccia, percosse, ingiuria e diffamazione nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche</li> <li>• Diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o scambi reciproci di materiale online</li> <li>• Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri studenti, anche in relazione a confessioni religiose, etnie e a idee politiche professate</li> <li>• Furto ai danni di altri (compagni, personale)</li> <li>• Lancio di oggetti che possano causare danni ad altri</li> </ul>		
<b>Rispetto delle norme di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione e uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e stupefacenti</li> <li>• Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge Innesco di incendi o allagamenti</li> </ul>	SANZIONE C): Sospensione oltre i 15 giorni e risarcimento del danno	Consiglio d'Istituto in seduta plenaria
<b>Rispetto delle strutture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri, ecc.)</li> <li>• Furto di beni della scuola</li> <li>• Danneggiamento, manomissione, utilizzo improprio di presidi e dispositivi antincendio e di sicurezza</li> </ul>		

**Tab. 4: Infrazioni disciplinari che non permettono allo studente la prosecuzione della frequenza scolastica o che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato conclusivo del corso di studi**

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<b>Rispetto degli altri e delle norme di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana</li> <li>Atti di grave violenza</li> <li>Atti di bullismo</li> <li>Introduzione nella scuola di oggetti atti a ferire</li> <li>Atti di particolare gravità tali da determinare seria</li> <li>apprensione a livello sociale</li> <li>Infrazioni disciplinari gravissime commesse da più studenti collusi</li> </ul>	SANZIONE D: Sospensione fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato e risarcimento del danno	Consiglio d'Istituto in seduta plenaria

#### Art. 5 - Organi competenti e procedura d'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente Regolamento, in applicazione del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, per le quali si individuano gli organi competenti e le procedure d'irrogazione.

SANZIONE	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
A) Nota	Sanzione riferita a ripetute infrazioni disciplinari di I e II livello previste nella Tab. 1 e 2	Docente in servizio
<b>PROCEDURA</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni. Annotazione della sanzione sul registro elettronico.</li> <li>Comunicazione della sanzione alla famiglia.</li> <li>Vidimazione della nota sul registro di classe da parte del Dirigente Scolastico.</li> <li>Al raggiungimento di 3 note disciplinari gravi, si procede con la sospensione.</li> </ol>		
B) - C) Sospensione: esclusione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni o oltre i 15 giorni. La sanzione è riportata sul registro di classe e sul fascicolo personale dello studente che lo segue in caso di trasferimento ad altra scuola. In tale periodo potrebbe essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori/tutori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.	Sanzione riferita a casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998 e successive modifiche	Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
<b>PROCEDURA</b>		
Il Dirigente Scolastico: <ol style="list-style-type: none"> <li>procede all'istruttoria al fine di accertare l'eventuale veridicità dei fatti e convoca un Consiglio di Classe straordinario allargato;</li> <li>dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia entro 7 giorni (o anche attraverso le vie brevi), fissando la data dell'audizione in contraddittorio entro 7 giorni (o</li> </ol>		

<p>contestualmente alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento, entro ulteriori 7 giorni;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori, con stesura di apposito verbale firmato dai presenti, o tramite produzione di giustificazioni scritte;</li> <li>4. ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti; il Consiglio di Classe: ➤valuta eventuale testimonianza prodotta dallo studente o, per lui, dai genitori del medesimo (principio del contraddittorio);</li> <li>5. discute il caso e delibera sulla proposta di sospensione con scrutinio palese, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico);</li> <li>6. in caso di sospensione senza obbligo di frequenza, offre allo studente, e per il medesimo alla famiglia, la possibilità di convertire la sanzione in attività, decise dallo stesso Consiglio di classe, a favore della comunità scolastica. In questo caso, l'organo competente deciderà anche la nomina di un supervisore, che riferirà sull'attività svolta e sull'effettivo recupero dell'alunno. La proposta della conversione della sanzione deve essere accettata per sottoscrizione dai genitori, se l'alunno è minorenne. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili.</li> </ol>		
<p>Il Dirigente Scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunica per iscritto alla famiglia il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 l. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione;</li> <li>• in caso di sospensione di durata superiore a 3 giorni, ovvero di recidiva di sospensione fino a 3 giorni, può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche.</li> </ul>		
<p>D) Sospensione fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato e risarcimento del danno: esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo delle strutture della scuola fino al termine dell'anno scolastico. La sanzione è riportata nel registro di classe e sul fascicolo personale dello studente che lo segue in caso di trasferimento in altra scuola.</p>	<p>Occorre il verificarsi di due condizioni:  1) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;  2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno.</p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità prevale il voto del presidente.</p>
<p>L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Detti fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p>		
<p><b>PROCEDURA</b></p>		
<p>Stessa procedura prevista per la sanzione B) - C).</p>		

1. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento ai medesimi relativamente ad altre persone coinvolte nei fatti. In tale circostanza si applica la normativa del trattamento dei dati sensibili utilizzando "Omissis" sull'identità delle persone coinvolte nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del D.M. n. 306/2007.

2. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, chiamati per irrogare le sanzioni rispettivamente fino a 15 giorni e oltre 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, devono operare al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questo motivo i suddetti Organi devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre



l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

3. Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 297/1994, gli organi collegiali, quali il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, quando chiamati ad esercitare la loro competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione plenaria, comprendendo pertanto anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni. L'Organo competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore. È sempre possibile l'archiviazione del procedimento, qualora si ravvisi che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente; di ciò va data immediata comunicazione all'interessato.

4. Il procedimento disciplinare deve sempre concludersi mediante l'adozione di un procedimento espresso entro i seguenti termini:

a) sanzioni C) e D): entro 7 giorni dall'inizio del procedimento;

b) sanzioni E), F), G): entro 15 giorni dalla contestazione di addebito.

5. Stante il disposto del p.r. 122/2009, relativamente all'attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta in sede di scrutinio intermedio o finale da parte del Consiglio di classe, si precisa che il voto inferiore a sei/decimi può essere attribuito allo studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del p.r. 249/98 (in applicazione del presente Regolamento) e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 (allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni);

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 (frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi; utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola).

In riferimento al Regolamento di disciplina degli studenti, la sanzione disciplinare precedentemente irrogata allo studente dovrà essere una sanzione disciplinare primaria che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 3 giorni. In presenza di una precedente sanzione del tipo suddetto, qualora lo studente si renda responsabile di uno dei comportamenti elencati nei punti a) e b), lo stesso potrà riportare una valutazione insufficiente in condotta allo scrutinio intermedio o finale, per decisione del Consiglio di classe.

Visto che la votazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, si ritiene necessario, per garantire una base di oggettività nell'attribuzione del voto in condotta da parte dei diversi Consigli di classe, redigere una griglia di valutazione per il comportamento degli studenti, in analogia a quanto avviene per la valutazione disciplinare. In tale griglia si devono tenere in considerazione i diversi aspetti del comportamento che concorrono alla valutazione complessiva della condotta degli studenti, nonché la frequenza scolastica ai fini del raggiungimento del monte ore minimo stabilito per legge per l'ammissione all'a. S. successivo o all'esame di Stato.

6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

7. Il cambiamento di scuola da parte dello studente reo di infrazioni disciplinari ai sensi del presente Regolamento non pone fine al procedimento disciplinare che seguirà il suo iter fino alla conclusione.